



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO**

**per regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.)**

**LOTTO \_\_\_\_\_**



Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese

Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

## Sommario

1. Definizioni .....	4
2. Valore giuridico delle premesse, delle definizioni concordate e degli allegati .....	4
3. Oggetto dell'Accordo Quadro.....	4
4. Rispondenza alle Disposizioni Tecniche .....	6
5. Condizioni particolari.....	6
6. Obbligo di Riservatezza .....	6
7. Garanzie per l'adempimento .....	7
8. Liberazione delle garanzie.....	7
9. Referente di Contratto dell'Affidatario.....	7
10 Verifiche e controlli .....	8
11. Ammontare massimo delle prestazioni .....	8
12. Validità.....	8
13. Gradimento e avvicendamento delle risorse messe a disposizione .....	9
14. Penali.....	9
15. Modalità di esecuzione del lavoro .....	9
16. Compensi delle prestazioni.....	9
17. Tempi di esecuzione.....	10
18. Invariabilità dei prezzi .....	10
19. Pagamenti .....	10
20 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
21. Dichiarazione trasparenza prezzi .....	11
22. Spese di stipulazione e gestione .....	11
23. Clausola risolutiva espressa.....	11
24. Recesso.....	12
25. Scioglimento del contratto durante il corso dei lavori – Esecuzione d'ufficio.....	12
26. Disciplina applicabile .....	14
27. Contratti di lavoro, previdenza, assicurazioni, igiene e sicurezza del lavoro .....	14
28. Responsabilità dell'Affidatario per danni e Assicurazione .....	14
29. Incedibilità del contratto e del credito .....	15
30. Subappalto.....	15
31. Foro competente.....	15
32. Documentazione facente parte dell'Accordo Quadro .....	15



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*  
*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*  
*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto per regolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.)

LOTTO \_\_\_\_\_ (Comuni di \_\_\_\_\_)

## **TRA**

Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), con sede legale in Crotona in Via A. De Curtis, 2, in persona del Sig. Carmine Claudio Liotti, C.F. LTTCMN57L07B745Q, domiciliato per la sua carica a Presidente, presso la sede del Con.Ge.S.I. autorizzato, ai sensi dell'art. 9 dell'Atto Costitutivo del Consorzio, n° di Rep. 85053, ad impegnare legalmente e formalmente Con.Ge.S.I. per il presente atto, di seguito ente committente

## **E**

\_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche "Affidatario" – "Operatore Economico") per il quale interviene nel presente atto il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

## **PREMESSO CHE**

- la Stazione appaltante ha ravvisato la necessità di procedere alla stipula di accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) per l'anno 2020/21, suddiviso in quattro lotti ed ha deliberato di procedere all'affidamento delle menzionate attività con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- Con.Ge.S.I. è da considerare "Ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), D.Lgs 50/16, e l'appalto oggetto di gara "strumentale" all'attività dell'azienda, e pertanto troverà applicazione la TITOLO VI settore speciali del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/16);
- in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionali, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi, tramite apposito accordo quadro con unico operatore economico da cui far risultare le condizioni alle quali l'Affidatario di ciascun lotto, si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi Ordinativi di Lavoro (contratti applicativi);
- in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, a seguito procedura aperta finalizzata alla stipula di accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto, ai sensi degli art. 36 e 54 del D.Lgs n. 50/16, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Con.Ge.S.I., l'Affidatario ha dichiarato di avere preso visione del presente Accordo Quadro, dei relativi allegati, e di avere incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all'esecuzione del presente Accordo Quadro;
- l'Affidatario ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari allo svolgimento, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro;



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

- non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla stipula dell'Accordo Quadro, previste dalla normativa in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 103, ai sensi dell'art. del D.lgs. n. 50/16, giusta polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_;
- è stata data comunicazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/16 il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- si rende ora necessario provvedere alla stipulazione del relativo accordo quadro con un solo operatore, che sarà in seguito indicato anche con il termine "accordo".

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **1. Definizioni**

Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

Stazione Appaltante: Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), con sede legale Crotona Piazza della Resistenza, Snc, con Partita IVA 03484480797;

Affidatario: Impresa \_\_\_\_\_ aggiudicataria;

Parti: Con.Ge.S.I. e Affidatario;

Specifiche Tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall'art. 68 D.Lgs n. 50/2016;

Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico;

Contratto Applicativo: insieme di Ordinativi di lavoro - da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell'Affidatario - trasmesso dal Con.Ge.S.I. e con il quale viene data esecuzione al presente accordo;

Ordine di lavoro: elenco degli interventi commissionati all'affidatario dell'appalto;

Referente di contratto: è il rappresentante nominato da ognuna delle Parti a rappresentanza della stessa, con i poteri di cui ai successivi punti.

Direttore dei Lavori: è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

CSE: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi;

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento;

POS: Piano Operativo di Sicurezza;

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza;

Regolamento Generale: D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

Codice: D.Lgs 50/16 e ss.mm. e ii..

### **2. Valore giuridico delle premesse, delle definizioni concordate e degli allegati**

Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

### **3. Oggetto dell'Accordo Quadro**



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

Nell presente Accordo Quadro vengono fissate ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/16, le condizioni generali stabilite in via preliminare, gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Con.Ge.S.I. Con il presente accordo la Stazione appaltante affida i predetti lavori all'Affidatario, che accetta, alle condizioni contenute del presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguirli. L'esecuzione di tutti i lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria, dovranno in generale garantire la continuità del servizio e la sicurezza stradale, a tal proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultano necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:

- Scavi
- Sostituzioni e/o riparazioni di condotte idriche e fognarie
- Rinterri
- Ripristini della pavimentazione stradale
- Realizzazione di pozzetti e/o manufatti a servizio delle reti
- Realizzazione o riparazione di condotte idriche e fognarie
- Realizzazione o riparazione di allacci idrici e fognari
- Sdoppiamento o sostituzione di contatori idrici
- Lavori di carpenteria metallica

Rientra, inoltre, nell'oggetto dell'appalto ogni altro intervento occorrente per dare la rete idrica e delle opere connesse e fognaria dei Comuni facenti parte del lotto oggetto dell'accordo, perfettamente mantenuti.

I contratti applicativi sono costituiti da un insieme di Ordinativi di lavoro non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle segnalazioni di manutenzione dalla Stazione Appaltante, su segnalazioni ricevuta degli utenti.

**Gli interventi manutentivi verranno attivati dalla stazione appaltante mediante apposito ordine di lavoro, nel quale potranno essere specificati oltre ai lavori da eseguire, l'importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione.**

Tutti gli interventi di manutenzione saranno affidati e specificati di volta in volta all'affidatario con l'emissione di appositi Ordinativi di lavoro, che saranno rubricati dal Direttore dei Lavori o da un suo incaricato.

L'Affidatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente articolo e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Con la presentazione dell'offerta l'affidatario attesta:

Schema di contratto



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

- a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori dell'accordo, e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'accordo quadro;
- c) di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato, tale da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nell'accordo;
- d) di impegnarsi a collaborare con la direzione lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione di ogni singolo intervento.

L'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché Con.Ge.S.I. non dia luogo ai contratti applicativi, siglati con riguardo ai prezzi unitari ed all'importo massimo di cui al presente Accordo Quadro ed alle modalità di determinazione dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi di attivazione con i quali si darà esecuzione al presente Accordo Quadro.

#### **4. Rispondenza alle Disposizioni Tecniche**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad attenersi, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs n. 50/2016, alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale e nel Progetto Semplificato All.to A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico e delle quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa e particolareggiata conoscenza.

#### **5. Condizioni particolari**

L'Affidatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

#### **6. Obbligo di Riservatezza**

L'Affidatario si obbliga, sotto la propria esclusiva responsabilità, a non divulgare in alcun modo ed in nessuna forma il contenuto degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Affidatario stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone la proprietà e qualsiasi diritto di sfruttamento economico in capo al Con.Ge.S.I..

Tali diritti devono intendersi senza alcuna restrizione per quanto riguarda la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale e senza limitazioni di tempo. L'Affidatario si impegna a non consegnare detto materiale, neppure in copia o in semplice visione, a persone non autorizzate dal Con.Ge.S.I., né a detenerne alcun esemplare senza consenso scritto di Con.Ge.S.I.



Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese

Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona

P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a segreti d'ufficio di Con.Ge.S.I., a dati e informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati ed a qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto, nonché eventuali documenti di natura riservata di pertinenza di Con.Ge.S.I..

L'Affidatario non potrà altresì utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente Accordo Quadro. A tal fine l'Affidatario si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.

L'Affidatario si impegna a mantenere indenne Con.Ge.S.I. o suoi clienti per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima.

La violazione degli obblighi previsti nei punti 6.1, 6.2, e 6.3 costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., la risoluzione ipso jure del presente Accordo Quadro.

## **7. Garanzie per l'adempimento**

L'Affidatario ha costituito, nei termini e con le modalità e nella misura indicate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la prescritta cauzione contrattuale definitiva a mezzo di fideiussione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), a garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli nonché a garanzia del rimborso delle somme che Con.Ge.S.I. abbia eventualmente pagato in più all'Affidatario rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale.

In ogni caso l'Affidatario si obbliga a reintegrare la cauzione per la parte eventualmente incamerata da Con.Ge.S.I. nel termine indicato da Con.Ge.S.I. stessa.

Le parti convengono espressamente che in caso di inadempimento dell'Affidatario degli obblighi previsti nel presente punto l'Accordo Quadro dovrà considerarsi *ipso jure* risolto.

## **8. Liberazione delle garanzie**

La garanzia fideiussoria di cui al punto 7 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Resta fermo il diritto di Con.Ge.S.I. di agire nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

## **9. Referente di Contratto dell'Affidatario**

Contestualmente alla stipula del presente atto, L'Affidatario nomina un Responsabile che ha la responsabilità dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Referente garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Referente di Contratto ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Affidatario ed

avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con Con.Ge.S.I. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico. Il Referente di Contratto si interfacerà direttamente con l'Ufficio di Direzione dei lavori di Con.Ge.S.I. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Accordo.

Le generalità del Referente di Contratto dell'Affidatario sono:

Referente di contratto: ..... - Tel. .... - fax ..... - E-mail: ..... - P.E.C.: .....

### 10 Verifiche e controlli

Con.Ge.Si. si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni.

A tal fine Con.Ge.S.I. affiderà a propri funzionari l'incarico di Ufficio di Direzione dei lavori (Direttore dei lavori, RUP, Direttori Operativi), il quale provvederà alle verifiche e controlli di cui sopra ed alla gestione dei singoli contratti applicativi nei confronti dell'Affidatario.

Le generalità del R.U.P. di Con.Ge.S.I. sono: ..... - Tel. .... - Fax ..... - e-mail: .....

### 11. Ammontare massimo delle prestazioni

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro per il lotto ..... è pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) + IVA ed è così ripartito:

- Lavori a misura: : € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_)
- € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) + IVA, importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza;
- Oneri per la sicurezza: € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) + IVA, importo presunto stimato degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori manutentivi oggetto del presente Accordo.

L'importo è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'affidatario è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordinativi di Lavoro dalla stazione appaltante.

Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.

### 12. Validità

Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di **12** mesi a decorrere dalla sua formalizzazione.



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

Resta inteso che gli Ordinativi di Lavoro si intendono validi sino al completamento dei lavori affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che Con.Ge.S.I. abbia richiesto con Ordinativi di Lavoro ricevuti prima della data di scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da Con.Ge.Si. per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare l'Accordo quadro per un altro anno, ai sensi art. 35 c.4 D. Lgs.50/16, senza peraltro alterare la natura generale dell'accordo quadro e senza apportare alcuna modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, D. Lgs 50/2016.

L'opzione di proroga verrà esercitata da parte di Con.Ge.S.I. mediante comunicazione scritta entro due mesi dalla scadenza dell'Accordo.

Per effetto della proroga si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali, con l'adeguamento dei prezzi alla variazione dell'indice ISTAT – FOI generale, determinato come aumento tra anno 2018 e anno 2019; detto adeguamento resterà fisso per il periodo di proroga di anni uno.

Per effetto dell'eventuale proroga la natura del contratto rimarrà invariata e soggetta agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

### **13. Gradimento e avvicendamento delle risorse messe a disposizione**

L'affidatario è tenuto a rendere disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali le risorse necessarie.

Con.Ge.S.I. si riserva di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dall'Affidatario, e potrà richiedere, motivandola, la sostituzione di una o più risorse.

### **14. Penali**

#### **Tempo di attivazione del lavoro**

I lavori richiesti dovranno essere attivati dall'Affidatario entro le 24 ore successive alla ricezione dell'ordinativo.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali l'Affidatario incorrerà alle penali di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto

### **15. Modalità di esecuzione del lavoro**

Gli Ordinativi di Lavoro per l'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno emessi da Con.Ge.S.I. di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità del presente Accordo.

Con.Ge.S.I. consegnerà all'Affidatario le disposizioni relative agli Ordinativi di Lavoro e dei relativi allegati.

Gli ordinativi di lavoro, emessi di volta in volta, si intenderanno vincolanti dalla data di ricezione; l'intempestivo adempimento di quanto prescritto, darà diritto a Con.Ge.S.I. di applicare le penali previste. In tali Ordinativi di Lavoro saranno fissate e dettagliate le attività di volta in volta richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalità operative ed i tempi di esecuzione e consegna, l'inizio delle attività nonché il compenso stimato.

Le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Lavoro si intendono accettate da Con.Ge.S.I. solo a seguito dell'emissione del relativo verbale di ultimazione.

### **16. Compensi delle prestazioni**

Il corrispettivo di ogni singolo Ordinativo di Lavoro, che si intende onnicomprensivo e compensativo di tutte le attività, compiti ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, verrà individuato mediante



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*  
*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*  
*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

disegni contabili, misurazioni analitiche ed iscritto nei documenti contabili previsti dalla normativa sui Contratti.

### **17. Tempi di esecuzione**

I termini utili, intermedi e finale, per portare a compimento le prestazioni affidate sono regolamentati all'art. 13, comma C, del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **18. Invariabilità dei prezzi**

L'Affidatario si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi, di cui all'Elenco dei prezzi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I suddetti compensi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsiasi imprevisto o eventualità.

### **19. Pagamenti**

Il certificato di pagamento verrà emesso ogni volta che il credito dell'appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali, l'importo di €25.000,00 (venticinquemila/00) e comunque ogni 60 giorni nel caso in cui non venisse raggiunta la predetta soglia.

Il pagamento della rata d'acconto avrà luogo non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al certificato di pagamento emesso, e comunque dopo benestare o tacito assenso degli Enti previdenziali e d'eventuali altri Organi preposti.

Con.Ge.S.I. effettuerà i pagamenti in favore dell'Affidatario, a mezzo di bonifico bancario.

Il codice identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:

\_\_\_\_\_.

### **20 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Operatore Economico dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano Straordinario contro le Mafie"); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con delibera n. 4 del 04.07.2011, aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 136/10, i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Operatore Economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, ed esigibili presso il sotto indicato conto corrente dedicato:

- **codice IBAN** \_\_\_\_\_;

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopraindicato è:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ -  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta, al Responsabile Unico del Procedimento che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

Il Con.Ge.S.I. prima di effettuare un pagamento superiore a €5.000,00 (cinquemila/00) verificherà se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, Con.Ge.S.I. non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato dall'acquisizione del DURC.

## **21. Dichiarazione trasparenza prezzi**

L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l'affidamento del suddetto incarico;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare l'affidamento dell'incarico stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto incarico rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi contrattuali assunti per tutta la durata del predetto incarico, il relativo rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Affidatario medesimo che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **22. Spese di stipulazione e gestione**

Le spese di stipulazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché quelle per le tasse di bollo, di registro e postali e quelle relative agli atti occorrenti per la gestione dell'Accordo stesso, per tutta la sua durata, sono a totale carico dell'Affidatario.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, saranno a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

## **23. Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc che Con.Ge.S.I. ha il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l'Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

- 1) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- 2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;
- 3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Con.Ge.S.I.;
- 4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del Contratto Applicativo di tutto o parte delle prestazioni affidate;
- 5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l'esecuzione delle prestazioni;



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

- 6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro;
- 7) cessione da parte dell'Affidatario dei crediti derivanti dai contratti applicativi, salvo preventivo assenso scritto da parte di Con.Ge.S.I.;
- 8) accertato inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17);
- 9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente;
- 10) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli Ordinativi di lavori emessi dal Referente di contratto Con.Ge.S.I. o del Coordinatore Esecuzione Lavori.

La risoluzione si determina di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Con.Ge.S.I., da farsi con lettera raccomandata A.R.. La risoluzione comporta in favore di Con.Ge.S.I. l'incameramento della cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni.

L'intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l'Affidatario dall'obbligo di portare a compimento le attività previste nei contratti applicativi in essere alla data in cui è dichiarata.

Le parti convengono che in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di fallimento dell'Affidatario, Con.Ge.S.I. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del D. Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della gara) al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

#### **24. Recesso**

Congesi, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Congesi.

In caso di recesso, l'Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte di Congesi, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Congesi procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Congesi eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

#### **25. Scioglimento del contratto durante il corso dei lavori – Esecuzione d'ufficio.**



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

La risoluzione del contratto potrà avvenire ai sensi degli artt. 108-109 e 110 del D. Lgs 50/16.

Sono cause di risoluzione del contratto, oltre ai comportamenti di cui all'art. 108 del D. Lgs 50/16, anche i seguenti:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) inadempienza all'obbligo di cui all'art. 17 del Capitolato di disporre d'idonea sede locale o magazzino;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini fissati;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o al piano di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- k) in tutti gli altri casi previsti nel capitolato;
- l) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- m) il superamento del 10% del valore di contratto delle penali applicate previste all'art. 14 del CSA
- n) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine del Congesi;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si fa presente che,

- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni di cui all'art. 13 del CSA, anche se non reiterata, ma giudicata dalla Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, grave inadempimento in base al comportamento tenuto dall'appaltatore, alle circostanze ed alle conseguenze provocate,
- il reiterato ritardo, per oltre tre volte, nell'ultimazione dei singoli interventi rispetto ai termini fissati dal capitolato o rispetto a quanto previsto nello specifico ordinativo, considerato di per sé grave inadempimento possono determinare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto, senza particolari motivazioni, e senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi, indennizzi o mancati guadagni di sorta. Nei casi di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzatura e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del costo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione.

## **26. Disciplina applicabile**

Per tutto ciò che non sia stato espressamente pattuito dalle parti nel presente atto nonché nelle Specifiche Tecniche allegate, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice civile e dalle altre norme in materia Contratti Pubblici.

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Affidatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo Quadro sono stati da lui attentamente visionati e vengono dal medesimo accettati senza riserva alcuna.

## **27. Contratti di lavoro, previdenza, assicurazioni, igiene e sicurezza del lavoro**

L'Affidatario, rimanendo in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità di Con.Ge.S.I., si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Affidatario è tenuto alla redazione del Piano operativo della Sicurezza (POS) ed a conformarsi alle prescrizioni definite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nel corso dell'esecuzione delle prestazioni affidate.

In particolare, l'Affidatario dovrà consegnare a Con.Ge.S.I. copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), prima della data di inizio delle attività indicata nel contratto applicativo.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi, Con.Ge.S.I. sospenderà immediatamente il pagamento di tutte le fatture emesse successivamente all'accertamento dell'inadempimento, fino a quando sarà accertato il ripristino della posizione di regolarità. L'Affidatario non potrà comunque disporre di propria iniziativa la sospensione delle prestazioni dovute.

## **28. Responsabilità dell'Affidatario per danni e Assicurazione**

L'Affidatario dovrà provvedere a stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge di qualunque tipo.

L'Affidatario si obbliga a tenere indenne Con.Ge.S.I. da pretese e diritti di terzi per danni cagionati dallo stesso Affidatario nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

È fatto espresso obbligo all'Affidatario di stipulare a sua cura e spese una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione a copertura dei rischi per danni a terzi (R.C.O./R.C.T.) determinati da qualunque causa, che possano derivare dall'esecuzione dei lavori e delle prestazioni.

L'Affidatario fornirà a Con.Ge.S.I., entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, copia della suddetta polizza assicurativa per approvazione. Resta inteso che la predetta copertura assicurativa resta valida nei confronti di Con.Ge.S.I. anche nel caso di colpa grave e/o dolo del personale dell'Affidatario per il quale lo stesso dovrà rispondere a norma di legge. Qualora la responsabilità per il risarcimento di eventuali danni fosse respinta totalmente o parzialmente dalla compagnia Assicuratrice a causa di inosservanza e/o mancato mantenimento in essere di detta polizza da parte dell'Affidatario, quest'ultimo terrà indenne e manleverà Con.Ge.S.I. da ogni eventuale costo che Con.Ge.S.I. dovrà sostenere a causa della mancata operatività di tali polizze.



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

L'Affidatario si obbliga a stipulare, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, a sua cura e spese una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione a copertura dei danni e delle perdite da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà di Con.Ge.S.I. dei quali l'Affidatario è tenuto eventualmente a rispondere in qualità di depositario. I massimali delle polizze saranno determinati secondo quanto stabilito nell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **29. Incedibilità del contratto e del credito**

È fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso.

La violazione delle obbligazioni di cui al presente punto comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo e l'Affidatario sarà obbligato a risarcire al Con.Ge.S.I. tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260 2° comma del c.c., l'Affidatario non potrà cedere alcuno dei crediti in suo favore sorti per effetto degli Ordinativi di Lavoro eseguiti del presente Accordo Quadro senza preventivo assenso scritto di Con.Ge.S.I. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Affidatario, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dall'Affidatario che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

L'inadempimento del predetto divieto di cessione comporta ipso jure la risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

### **30. Subappalto**

Il Subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente che regola la materia.

### **31. Foro competente**

Per le controversie non compromettibili o non compromesse in arbitri ai sensi di quanto disposto nell'articolo precedente, è competente, in via esclusiva, il Foro di Crotona.

### **32. Documentazione facente parte dell'Accordo Quadro**

La documentazione di seguito elencata è allegata al presente Accordo Quadro, per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) Elenco prezzi;
- 3) PSC;
- 4) POS;
- 5) Computo metrico,

Crotona, \_\_/\_\_/2020



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona – 88900 Crotona*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*

PER IL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE

FIRMATO DIGITALMENTE - IL PRESIDENTE P.T.

CARMINE CLAUDIO LIOTTI

PER L'IMPRESA \_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_